## REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/87 DELLA COMMISSIONE

## del 30 novembre 1987

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3129/87 della Commissione (1), è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3129/87 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87 sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 novembre 1987, ai livelli seguenti:

- 1. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di 5 litri o meno: 55,00 ECU/100 kg.
- 2. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di oltre 5 litri: 90,67 ECU/100 kg.
- 3. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di 5 litri o meno: 55,00 ECU/100 kg.
- 4. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di oltre 5 litri: 91,25 ECU/100 kg.
- 5. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di 5 litri o meno: 14,00 ECU/100 kg.
- 6. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di oltre 5 litri: ECU/100 kg.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (') GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7, (') GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (') GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.